

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2

(n. 945/XIII)

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di testo unico e di semplificazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 maggio 2001)

BOZZA DELLO "SCHEMA DI D.P.R. COMPRENDEnte LE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL
SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE
EUROPEA"

(n.46, allegato 1, Legge 8 marzo 1999, n. 50)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO la legge 8 marzo 1999, n. 50, e in particolare l'articolo 7 e l'allegato 1, numero 46;
- VISTA la legge 13 luglio 1965, n.871;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n.1656;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
- SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle politiche comunitarie;

Emana il seguente

Decreto

contenente le norme legislative e regolamentari relative alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea:

Titolo I
Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

Articolo 1 (L)
(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione Europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione Europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Articolo 2 (L)
(Soggiorno nel territorio dello Stato)

1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attività.

Articolo 3 (L)
(Diritto di soggiorno)

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che:
 - a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente;
 - b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. in conformità agli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;
 - c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
 - d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
 - e) abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art.5:
 - a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi. Il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;

- b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare *o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera* dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno è riconosciuto a condizione che:
- a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
 - b) i soggetti indicati alla lettera e) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
- Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
- siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
 - il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego, nei termini previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 4 (L)

(Permanenza del diritto di soggiorno)

1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finché i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

Titolo II

Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

Articolo 5 ®

(Richiesta della carta di soggiorno)

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno, nel quale siano riportati:

- le complete generalità dell'interessato;
- gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
- la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
- i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3 comma 1;
- il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
- l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.

2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino europeo è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale nonché:

- a) il possesso delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;
- b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
- c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1 lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
- d) per gli altri cittadini dell'Unione Europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento, non inferiori, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, all'assegno sociale di cui all'art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, ovvero, se si tratta di più persone, al reddito complessivo definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
- e) per gli studenti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) , oltre alla documentazione indicata alla lettera precedente, il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno ovvero, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, del permesso di soggiorno, di durata uguale a quella della carta di soggiorno di cui all'articolo 4, o della carta di soggiorno disciplinati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per:

- il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni diciotto;
- i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera precedente e del coniuge che siano a loro carico.

5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenete l'indicazione delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3, nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si

tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione Europea, il passaporto o documento equipollente.

6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare è rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

Articolo 6 (R)

(Rilascio della carta di soggiorno)

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea è rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno.
2. La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d), la carta non può avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.
3. La carta è rinnovabile:
 - per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
 - a tempo indeterminato, negli altri casi in cui è rilasciata per la durata di cinque anni;
 - per ciascuna anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;
 - alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.
5. *Fatte salve le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e del relativo regolamento di attuazione*, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), per il solo fatto che non esercitino più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.

Articolo 7 (L)

(Presupposti e limiti del potere di allontanamento)

1. Alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione Europea nel territorio della Repubblica, nonché il loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.

2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.
3. La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.
5. Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'elenco allegato al presente decreto (allegato A).
6. Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'art. 7, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.

Articolo 8 (L)

(Allontanamento dal territorio)

1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a 15 giorni - nel caso di diniego di ammissione al soggiorno - e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

2. Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

Articolo 9 (R)

(Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato)

1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato può farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea e il godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facoltà di essere ascoltato davanti alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale può depositare difese scritte. Il parere della Commissione è richiesto dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi 45 giorni dalla richiesta del parere.

3. La Commissione di cui al precedente comma è istituita presso il Ministero dell'interno, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Articolo 10 (L)

(Validità per l'espatrio della carta d'identità)

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n.224, è sostituito dal seguente: "la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri della Unione Europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali".

Articolo 11 (L)

(Condizioni particolari per l'espatrio)

1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita la tutela.

2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.

3. Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio - rilasciato dalle autorità italiane - anche se questo è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

Articolo 12 (L)

(Validità quinquennale dei passaporti)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri della Unione Europea al fine di esercitarvi una attività indipendente oppure subordinata, è stabilita in anni cinque.

Articolo 13 (L)

(Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio)

1. I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Articolo 14 (R)

(Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza)

1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'art. 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta.

Articolo 15 (L)

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.1656, recante norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E..

Articolo 16 (R)
(Disposizione finale)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Allegato A

ELENCO

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:

- 1) malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'organizzazione mondiale della sanità;
- 2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
- 3) sifilide;
- 4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

B) Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

- 1) tossicomania;
- 2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
D.P.R. COMPRENDENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO
DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

ARTICOLATO DEL DPR	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 1 (<i>Ingresso nel territorio dello Stato</i>)	-----
Articolo 2 (<i>Soggiorno nel territorio dello Stato</i>)	-----
Articolo 3 (<i>Diritto di soggiorno</i>) comma 1 lettera a)	Articolo 1, primo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
comma 1 lettera b)	Articolo 2, primo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
comma 1 lettera c)	Articolo 3, primo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
comma 1 lettera d)	Articolo 5 ter, primo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
comma 1 lettera e)	Articolo 5 bis, primo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
comma 2	Articolo 2, nono comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
comma 3	Articolo 1, secondo comma, 2, secondo comma, 3, secondo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
comma 4	Articolo 5 bis, primo e secondo comma e articolo 5 ter, primo e secondo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
comma 5	Articolo 5 quater, primo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 4 (<i>Permanenza del diritto di soggiorno</i>)	Articolo 5 quater, secondo comma d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 5 (<i>Richiesta della carta di soggiorno</i>)	Articolo 5 quinquies, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 6 (<i>Rilascio della carta di soggiorno</i>)	Articolo 2 comma quinto e comma sesto, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 7 (<i>Presupposti e limiti del potere di allontanamento</i>)	Articolo 6, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 8 (<i>Allontanamento dal territorio</i>)	Articolo 8, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 9 (<i>Procedimento in caso di determinazione negativa dell'interessato</i>)	Articolo 9, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 10 (<i>Validità per l'espatrio della carta d'identità</i>)	Articolo 10, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656

ARTICOLATO DEL DPR	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 11 (<i>Condizioni particolari per l'espatrio</i>)	Articolo 11, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 12 (<i>Validità quinquennale dei passaporti</i>)	Articolo 12, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 13 (<i>Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio</i>)	Articolo 13, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 14 (<i>Documentazione necessaria per attività disciplinate da norma di pubblica sicurezza</i>)	Articolo 14, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656
Articolo 15 (<i>Abrogazioni</i>)	----
Articolo 16 (<i>Disposizione finale</i>)	----

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“SCHEMA DI D.P.R. COMPRENDEnte LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA”
(n.46, allegato 1, Legge 8 marzo 1999, n. 50)

Il presente Testo unico, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 50 del 1999, è volto a sostituire il D.P.R.30 dicembre 1965 n.1656, anche in connessione con quanto indicato dal n.46 dell’allegato 1 alla L.n.50/1999: tale previsione indica l’ambito della semplificazione con riferimento all’intero D.P.R. stesso ed alle ulteriori norme di sua modificazione, al punto da rendere opportuno un riordino a fini di coerenza e di maggiore leggibilità.

Il provvedimento in esame viene proposto come strutturato in un unico testo che raccoglie le disposizioni di rango primario riportando pressoché interamente il D.P.R. 30 dicembre 1965 n.1656, accanto alle norme regolamentari che innovano nel senso della semplificazione degli aspetti procedurali.

Operando solo sull’unico provvedimento citato in allegato, non si è ritenuto di dover procedere alla ripartizione in tre testi distinti (il decreto legislativo contenente le disposizioni legislative, il decreto del Presidente della Repubblica recante le disposizioni regolamentari e il testo unico che accorpa le disposizioni stesse secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della legge 8 marzo 1999, n.50, come modificato dall’articolo 1 comma 6, lettera e) della legge 24 novembre 2000. n.340, poiché tale soluzione avrebbe portato ad un’eccessiva e fuorviante ripetizione delle norme.

Il Testo unico è stato strutturato con riferimento alla tipologia dei testi unici individuata nella Relazione del Governo al Parlamento per l’adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari.

In particolare, al paragrafo 4 punto b) della suddetta relazione viene descritto il testo unico di tipo induttivo, nel quale, “una volta delineata la disciplina organizzativa e procedimentale di un settore mediante delegificazione delle norme primarie, può essere utile aggiungere nello stesso contesto la disciplina che resta primaria, del regime sostanziale, consentendo così di visualizzare l’intera disciplina sostanziale e procedimentale della materia”.

La scelta adottata trova conforto anche nel recente parere che il Consiglio di Stato ha espresso in occasione dell’approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dove si ritiene praticabile l’ipotesi

dell'emanazione di un'unica fonte di produzione normativa, un testo unico, non ricognitivo contenete norme di rango diverso.

La semplificazione ha operato nel senso di delegificare le norme prettamente procedurali, mantenendo il rango di legislazione primaria per le disposizioni che fondano posizioni di diritto soggettivo, create in recepimento di direttive comunitarie. Delle medesime, va sottolineato, si è data a suo tempo un'applicazione quasi letterale, poiché il recepimento non consentiva un'autentica discrezionalità sul contenuto delle posizioni soggettive create dal Trattato in capo ai cittadini appartenenti agli Stati membri U.E.

Con lo strumento del Testo unico "breve", dunque, si ottiene il primo risultato di una migliore conoscibilità e comprensibilità della disciplina concernente l'ingresso e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'U.E., evitando il proliferare di fonti ulteriori.

Le disposizioni dello schema di T.U. tendono, infatti, ad accorpate le previsioni contenute in più strati di interventi legislativi non ben armonizzati fra loro, strutturalmente e cronologicamente, per fornire un quadro più organico e coerente delle fattispecie previste dalle direttive comunitarie.

A tale operazione di riordino si accompagna la soppressione di disposizioni che risultano incoerenti con la disciplina comunitaria o ripetitive di previsioni di derivazione comunitaria, ovvero attinenti ad aspetti che esorbitano dalla materia qui strettamente regolata o, ancora, ridondanti.

In effetti, per fini di chiarezza e di legittimità in termini comunitari, ci si è attenuti al criterio di considerare materia rilevante di semplificazione quella relativa ai presupposti e alle modalità procedurali per il riconoscimento dei diritti all'ingresso e al soggiorno nel territorio della Repubblica dei cittadini U.E..

Sono, perciò, inconfidenti, nella materia così delimitata, previsioni sostanziali relative alla più generale capacità di diritto privato o anche di diritto pubblico dei cittadini comunitari nel territorio della Repubblica, definite dal complesso delle norme comunitarie poste dai Trattati e da direttive diverse da quelle attuate in questa sede.

Si è ritenuto, altresì, che i termini finali dei procedimenti possano essere congruamente ridotti in considerazione della loro originaria previsione nella direttiva n.64/221/CEE, e della conseguente incrementata operatività dell'amministrazione, consentita anche dall'utilizzazione di strumenti informatici, a distanza di oltre 36 anni.

In ordine alle singole disposizioni si osserva:

L'articolo 1 disciplina il diritto d'ingresso in conformità ai principi generali dell'ordinamento comunitario e subordina l'ingresso al possesso di un documento d'identificazione.

L'articolo 2 disciplina il diritto di soggiorno e prevede gli adempimenti necessari per il suo esercizio.

L'articolo 3 riunisce in un'unica disposizione la casistica dei titolari del diritto di soggiorno individuata dagli articoli 1, 2, 3, 5 bis e 5 ter D.P.R.n.1656/1965, riportando le condizioni sulla base delle quali il diritto viene riconosciuto ai medesimi titolari nonché ai loro familiari. Per le ragioni di riordino sopra evidenziate all'ultimo comma viene inserito il comma 1 dell'articolo 5 quater del D.P.R.n.1656/1965, che regola l'eventualità dell'accesso alle attività lavorative da parte dei familiari dei soggetti titolari del diritto di soggiorno in qualità di studenti o non lavoratori/pensionati.

L'articolo 4 riproduce il comma 2 dell'articolo 5 quater del D.P.R.n.1656/1965 che collega la permanenza del diritto alla permanenza delle condizioni.

L'articolo 5 opera una ricostruzione delle norme dell'articolo 5 quinquies del D.P.R.n.1656/1965 e disciplina le modalità per la richiesta di rilascio della carta di soggiorno, individuando la documentazione necessaria a corredo della domanda, diversa secondo l'appartenenza nelle varie categorie di titolari del diritto di soggiorno o a quella dei loro familiari.

L'articolo 6 compatta le frammentarie disposizioni del D.P.R.n.1656/1965 relative al procedimento di rilascio e di rinnovo della carta di soggiorno nonché alle caratteristiche del documento stesso; rispetto alla norma previgente, il termine finale del procedimento è stato ridotto da 180 a 120 giorni considerato che, attualmente, le attività procedurali vengono svolte in gran parte facendo ricorso ai mezzi informatici e che, comunque, l'efficienza dell'odierna Amministrazione non può che essere superiore a quella di 36 anni fa (epoca dell'emanazione della prima direttiva CEE in materia, che pose il limite "massimo" di 180 giorni).

L'articolo 7 riproduce le norme dell'articolo 6 del D.P.R.n.1656/1965 che definiscono i presupposti e i limiti per l'esercizio del potere di allontanamento nei confronti del titolare del diritto di soggiorno. Dalla formulazione originaria del citato articolo 6 è stato necessario espungere il settimo comma sul presupposto che la norma disciplina un generale potere di pubblica sicurezza riferibile espressamente allo *status* di "straniero" e non a quello ormai differenziato di cittadino comunitario.

L'articolo 8 riproduce le norme dell'articolo 8 del D.P.R.n.1656/1965 che individua i motivi e le condizioni per l'allontanamento dei titolari del soggiorno.

L'articolo 9 ricostruisce il procedimento conseguente al diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno ovvero al provvedimento di allontanamento, introducendo termini a conclusione delle varie fasi, in applicazione dei criteri generali di celerità e speditezza del procedimento amministrativo.

Gli articoli dal 10 al 14 ripetono senza alcuna modifica gli articoli dal 10 al 14 del D.P.R.n.1656/1965, che contengono norme di carattere più generale, non strettamente attinenti alla materia regolata, tuttavia mantenute nel rispetto della collocazione originaria.

In particolare, l'articolo 10 viene riportato unicamente per ragioni di chiarezza normativa, poiché l'effetto sostitutivo-abrogativo si è già consumato e l'espunzione della norma dal testo non ne eliminerebbe il contenuto dal contesto ordinamentale.

L'articolo 15 abroga il D.P.R.n.1656/1965.

L'articolo 16 contiene le disposizioni finali.

Si deve, infine, far presente che il contenuto degli articoli 4 e 5 del D.P.R.n.1656/1965 non è stato inserito nel testo del regolamento, poiché le relative previsioni o precisano regole che già sono definite, *ad abundantiam*, dalle direttive comunitarie (es. la facoltà di soggiorno su qualsiasi parte del territorio) e non necessitano perciò di specificazioni di recepimento parziale (violative dei principi comunitari), o sono prive di significato autonomo alla luce del diritto comunitario.

Ugualmente, si è ritenuto di non dover riportare il contenuto dell'articolo 7 del D.P.R.n.1656/1965, in questo caso poiché ridondante rispetto a quanto già contenuto nelle disposizioni attinenti il diritto e i documenti di soggiorno (art. 6, comma 1 del presente schema di regolamento).



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 77/01

Roma, addi. 21/4/2001 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di d.P.R. comprendente le disposizioni legislative e regolamentari relative alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 65/2001 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

Presidenza Consiglio Ministri
- Nucleo -

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe De Rita

Nucleo per la semplificazione della norme e delle procedure
12 APR 2001
ARRIVO Prot. <u>77/001</u>



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 26 marzo 2001

N. della Sezione: 65/01

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di d.P.R. comprendente le
disposizioni legislative e
regolamentari relative alla
circolazione e al soggiorno dei
cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea.

La Sezione

Vista la relazione prot. n.
456/01/NSNP del 1 marzo 2001
trasmessa con nota pervenuta in
data 13 marzo 2001 con la quale la

Presidenza del consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle
norme e delle procedure – ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di d.P.R. in oggetto

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Francesco
Caringella;

PREMESSO:

Riferisce la Presidenza del Consiglio che lo schema di testo unico,
adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50/1999, in connessione con
l'allegato 1 , n. 46 della medesima legge, è volto a sostituire il d.P.R. 30
dicembre 1965, n. 1656, in tema di circolazione e soggiorno dei cittadini degli

Stati membri dell'Unione Europea. Il provvedimento in esame viene proposto strutturato in un unico testo, che raccoglie le disposizioni di rango primario dettate dal citato d.P.R. n. 1656/1965, accanto alle norme regolamentari sostitutive, in un'ottica innovativa indirizzata verso la semplificazione, delle corrispondenti disposizioni primarie dettate dalla pregressa disciplina in materia procedimentale. Operando solo sull'unico provvedimento citato in allegato non si è ritenuto di dover procedere alla ripartizione in tre testi distinti (il decreto legislativo contenente le disposizioni legislative, il decreto del Presidente della Repubblica recante le disposizioni regolamentari ed il testo unico di accorpamento delle une e delle altre) secondo lo schema fissato dall'art. 7, comma 2, della legge n. 50/1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6 lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; e tanto al fine di evitare un'eccessiva e fuorviante ripetizione di norme.

In ordine alle singole disposizioni si evidenzia che l'articolo 1 disciplina il diritto di ingresso in conformità ai principi generali dell'ordinamento comunitario.

L'articolo 2 disciplina il diritto di soggiorno e prevede gli adempimenti necessari per il suo esercizio.

L'articolo 3 riunisce in un'unica disposizione la casistica dei titolari del diritto di soggiorno disseminata negli articoli 1, 2, 3, 5 bis e 5 ter della normativa del 1965.

L'articolo 4 riproduce il dettato dell'art. 5 quater, comma 2, del d.P.R. n. 1656/1965, che collega la permanenza del diritto alla permanenza delle condizioni.

L'articolo 5 opera una ricostruzione delle norme contenute nell'articolo 5 quinquies della normativa del 1965 e disciplina le modalità di rilascio della carta di soggiorno.

L'articolo 6 compatta le frammentarie disposizioni dettate dal d.P.R. n. 1656/1965, in tema di procedimento di rilascio e di rinnovo della carta di soggiorno nonché in ordine alle caratteristiche del documento stesso. L'articolo

7 riproduce il testo dell'art. 6 della pregressa disciplina in ordine ai presupposti ed ai limiti per l'esercizio del potere di allontanamento nei confronti del titolare del diritto di soggiorno.

L'art. 8 individua i motivi e le condizioni per l'allontanamento dei titolari del soggiorno.

L'art. 9 ricostruisce il procedimento conseguente al diniego del rilascio e del rinnovo della carta di soggiorno.

Gli articoli da 10 a 14 ripetono senza alcuna modifica gli articoli dal 10 al 14 del d.P.R. del 1965.

L'articolo 15 abroga integralmente la disciplina del 1965.

L'articolo 16 contiene le disposizioni finali.

CONSIDERATO:

Lo schema di testo unico, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50/1999, in connessione con l'allegato 1, n. 46 della medesima legge, è volto a sostituire il d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, in tema di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. Il provvedimento in esame viene proposto strutturato in un unico testo che raccoglie le disposizioni di rango primario dettate dal citato d.P.R. n. 1656/1965, accanto alle norme regolamentari sostitutive, in un'ottica innovativa indirizzata verso la semplificazione, delle corrispondenti disposizioni primarie dettate dalla pregressa disciplina in materia procedimentale. Operando solo sull'unico provvedimento citato in allegato non si è ritenuto di dovere procedere alla ripartizione in tre testi distinti (il decreto legislativo contenente le disposizioni legislative, il decreto del Presidente della Repubblica recante le disposizioni regolamentari ed il testo unico di accorpamento delle une e delle altre) secondo lo schema fissato dall'art. 7, comma 2, della legge n. 50/1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6 lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; e tanto al fine di evitare un'eccessiva e fuorviante ripetizione di norme.

La Sezione deve dare risposta negativa al quesito formulato dalla Presidenza in merito alla compatibilità di una siffatto modus procedendi con il quadro normativo vigente.

In occasione del parere reso nell'Adunanza del 18 settembre 2000 in merito al testo unico in materia di documentazione normativa, la Sezione, con riferimento al quadro normativo anteriore al varo della legge n. 340/2000, aveva in effetti rimarcato come, ai fini dell'adozione dei testi unici ex art. 7 della legge n. 50/1999, intesi questi ultimi come corpi misti intesi all'accorpamento di norme legislative e secondarie, potessero essere praticate due strade:

a) quella, prescelta dall'amministrazione nell'occasione, data dall'adozione di tre testi distinti, ossia un decreto legislativo di raccolta delle norme primarie, un regolamento di delegificazione delle pregresse disposizioni in materia procedimentale ed organizzativa ed un terzo atto (il testo unico) che riconosce e riproduce contestualmente le due fonti;

b) quella alternativa data dall'emanazione di un' unica fonte di produzione normativa, ossia un testo unico non ricognitivo, da emanarsi con d.P.R sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri.

La Sezione osserva che detta duplicità di impostazioni teoricamente perseguibili sia venuta meno a seguito della disciplina dettata dalla legge n. 340/2000, il cui articolo 1, comma 6, lettera f, ha expressis verbis statuito che ciascun testo unico comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Pur comprendendo le esigenze di semplificazione messe in evidenza dalla Presidenza - correlate all'eccessiva complessità di un procedimento articolantesi nell'emanazione di tre testi laddove la normativa da raccogliere nel testo unico sia estratta da una unica fonte originaria, degradata al rango regolamentare per gli aspetti procedurali ed organizzativi, e sostanzialmente immutata quanto a rango e contenuto per i profili sostanziali-, la Sezione deve nondimeno rilevare che la prospettata

opzione della redazione di un unico testo da esternare con la forma del d.P.R. non è confortata da un dettato legislativo che, senza distinguere a seconda della unicità della fonte di riferimento e della complessità dell'operazione di accorpamento, richiede, dopo la legge n. 340, l'adozione dei tre ricordati atti per qualsiasi tipologia di testo unico che, come quello di specie, trovi fondamento nel dettato dell'art. 7 della legge n. 50/1999. Segnatamente, lo jus superveniens rappresentato dalla legge n. 340/2000, mettendo in evidenza la necessità che le norme primarie raccolte in sede di testo unico confluiscono in separato decreto legislativo, depotenzia, ai fini che qui rilevano, l'argomentazione, precedentemente sviluppata dalla Sezione, a tenore della quale il principio di cui alla legge n. 400/1988, inteso a diversificare la forma di emanazione del decreto legislativo e del regolamento governativo, sarebbe cedevole rispetto ad una successiva fonte, ossia la legge n. 50/1999, volta ad introdurre una deroga alla disciplina formale del 1988 sì da consentire l'embricazione, all'interno di un unico atto normativo, di norme legislative e regolamentari.

Dalle considerazioni che precedono deriva la necessità di procedere alla adozione del testo unico seguendo lo schema articolato di cui alla legge n. 340/2000.

Venendo all'esame del merito del provvedimento, la Sezione esprime una valutazione complessiva di carattere positivo sul provvedimento, che raccoglie, debitamente coordinandole, le norme primarie di carattere sostanziale e delegifica, innovandole nell'ottica della semplificazione, le disposizioni di carattere procedimentale.

Venendo all'esame delle singole norme, si formulano le seguenti osservazioni in ordine all'articolo 3:

a) al comma 1 lettera a), l'aggettivo "indipendente" potrebbe essere sostituito con "autonomo" (il rilievo, se accolto, va poi riferito alle altre disposizioni che utilizzano la stessa terminologia);

b)al comma 1 lettera b), il riferimento agli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo va sincronizzato con la nuova numerazione seguita all'Atto Unico ed al Trattato di Amsterdam, che colloca le suddette disposizioni agli articoli 39 e 40;

c)al comma 3 non risulta riprodotta, senza che nella relazione si rappresenti la relativa abrogazione, la disciplina dettata dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1656/1965, secondo cui il diritto al soggiorno può essere riconosciuto in favore di altro membro della famiglia convivente o a carico dei soggetti di cui all' art. 1 comma 1 lettera b dello schema;

d)non risulta riprodotta, senza che nella relazione si dia atto dell'abrogazione o del superamento della norma, la disciplina dettata, in tema di lavoro frontaliero, dall'ultimo comma dell'articolo 2 della disciplina del 1965;

All'articolo 5 , al comma 3 lettera a), vanno eliminate le parole iniziali "il possesso delle" e sostituite con "le". Ancora, al comma 3, primo rigo, il termine "europeo" va sostituito con "comunitario" o "dell'Unione Europea". Infine va corretto l'errore materiale contenuto, al primo rigo del comma 5, ed aggiunta una virgola al secondo rigo dopo "interessate".;


Venendo all'esame dell'articolo 6, si rileva solo l'errore materiale presente al terzo punto del comma 3.

All'articolo 9 è sovrabbondante, al comma 2, la specificazione della tipologia dei singoli procedimenti. Manca inoltre la specificazione dell'autorità deputata all'adozione del provvedimento sulla base del parere della Commissione di cui ai commi 2 e 3.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Visto
Il Presidente della Sezione



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
Maria Barbagallo

